

Circolare n° 304 del 15/12/1995

Disposizioni in materia di pensionamento anticipato (cfr. art.13) Rivalutazione dell'anzianita' contributiva

Doc. **595C0304.900** di Origine Nazionale
emanato/a da : **I.N.P.S.**

riguardante :

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

Igiene del Lavoro - Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

Igiene del Lavoro - Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

Amianto

Amianto

SOMMARIO

NOTE

TESTO

- § -

NOTE

- § -

TESTO

1 - Premessa

Con circolare n. 129 del 27 aprile 1994, e' stato diramato il testo dei fac - simili delle dichiarazioni dell'Inail e dell' azienda da presentare a cura dei lavoratori interessati al beneficio della rivalutazione dell'iniziativa contributiva prevista dall'articolo 13 , comma 8 ,della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993 n. 271.

La problematica riguardante l'accesso al beneficio in argomento e' stata di recente oggetto di un riesame svolto congiuntamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'Inail e alle parti sociali interessate.

Tale riesame si e' reso necessario al fine di delineare un quadro di riferimento certo ed univoco per l'applicazione della norma in esame , con particolare riguardo alla difficolta' sorta, in alcune realta' aziendali complesse, di reperire riscontri oggettivi dell' effettivo periodo di esposizione all'amianto riferito al singolo lavoratore.

In sede ministeriale si e' ravvisata, pertanto, l' opportunita' di affidare all'Inail l'incarico dell'accertamento del rischio di esposizione all'amianto per ogni lavoratore che ne faccia motivata richiesta nonche' del rilascio dell'attestazione dei periodi di esposizione.

L'Inail svolgera' i propri adempimenti secondo le modalita' di seguito illustrate, approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1 - Lavoratori per i quali le aziende hanno pagato il premio supplementare contro l'asbestosi

Il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'Inail corredandola della certificazione, in precedenza rilasciata dall'azienda, che attesta l'avvenuto pagamento, per lo stesso lavoratore, del premio supplementare contro l'asbestosi, con l'indicazione del relativo premio.

La sede dell'Inail, effettuati gli accertamenti amministrativi, rilascia al lavoratore interessato la seguente dichiarazione, inviandone copia per conoscenza all' azienda:

«Si dichiara che l' azienda.....stabilimento disvolge/ha svolto attività lavorative per le quali ha corrisposto il premio supplementare contro l' asbestosi dal.....al.....»

2 - Lavoratori per i quali le aziende non hanno pagato il premio supplementare contro l'asbestosi ma sono stati comunque esposti all'amianto

Il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'Inail corredandola oltre che della documentazione a sostegno della propria domanda, anche del suo curriculum professionale, che gli e' stato in precedenza rilasciato dall' azienda con l' indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze dell' azienda stessa.

La sede dell' Inail, una volta ricevuta in restituzione la pratica con il parere della predetta « Consulenza Tecnica Rischi Professionali», esamina alla luce delle conclusioni del parere stesso, il curriculum professionale di ogni singolo lavoratore richiedente la dichiarazione per individuare se lo stesso e' stato esposto all' amianto e, in caso positivo, in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi.

Ad istruttoria conclusa, la sede dell'Inail rilascia al lavoratore interessato la dichiarazione, inviandone copia per conoscenza all' azienda, secondo il seguente fac - simile:

«sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l' azienda.....»

.....stabilimento diil Signor..... e' stato esposto all' amianto per le seguenti mansioni da lui svolte nei reparti e per i periodi indicati :

Periodo dal..... al.....

Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro

.....
.....

Periodo dal..... al.....

Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro

.....
.....

Sulle certificazioni attestanti l' esposizione all' amianto, oppure il pagamento del premio supplementare, l'Inail provvederà ad apporre la seguente annotazione finale:

«La presente dichiarazione e' rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all' art.13, comma 8, della legge n. 257/1992 modificato dalla legge n.271/1993, e non produce gli effetti di cui agli articoli 1988 (promessa di pagamento o ricognizione di debito) e 2944 (interruzione di prescrizione) del codice civile».

3 - Istruzioni applicative

Sulla base delle precisazioni di cui sopra gli interessati, all' atto della presentazione delle domande intese ad ottenere il beneficio della rivalutazione di cui alla norma in esame, dovranno produrre la sola certificazione dell'Inail secondo i fac - simili di cui al punto 1 o 2.

Si precisa che la documentazione già presentata dai lavoratori interessati al beneficio in argomento secondo fac - simili allegati alla circolare n. 129 del 27 aprile 1994, deve, ovviamente, intendersi validamente acquisita.